

Repertorio N.ro 3098

Raccolta n.N.ro 1752

Registrato a BARI
addì 23.05.2007
al n. 3257/ST

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'


A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno diciassette del mese di maggio.

In Bari, in Via Aristosseno numero ventuno.

Innanzi a me Dottor Silvio MEMEO, Notaio in Palo del Colle,
iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari.



SONO PRESENTI

AUTOMOBIL CLUB BARI, con sede in Bari, in via Ottavio Serena

n.26, Codice Fiscale: 00268440724, istituito in Italia come

Ente Pubblico non economico ai sensi della Legge 20 marzo

1975 n.70, rappresentato dal Presidente del Consiglio Diret-

tivo e legale rappresentante Avvocato CECI Gianfranco, nato a

Bari il 12 luglio 1930, domiciliato per la carica ove sopra,

legittimato a questo atto in forza di delibera del Consiglio

Direttivo n.22 del 23 aprile 2007;

e CAVONE Francesca, nata a Bari il 29 maggio 1965, C.F.: CVN

FNC 65E69 A662Z, residente in Bari, in via Fanelli 289 bis

n.8/A.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale

e qualifica io Notaio sono certo.

L'Avvocato Ceci Gianfranco mi richiede di ricevere il presen-
te atto, con il quale stabilisce e determina quanto segue.

Art.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata

sotto la denominazione:

"ACI FUTURA S.R.L."

della quale l'Automobil Club Bari è l'unico socio.

Art.2 - La Società ha sede in Bari.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese,

l'indirizzo della sede sociale è attualmente stabilito in Via

Ottavio Serena n.ro 26.

L'istituzione di sedi secondarie nonchè il trasferimento del-

la sede in Comune diverso da quello sopra indicato, è rimessa

alla decisione dei soci.

Art.3 - La durata della società è fissata fino al trentuno

dicembre duemilaventi.

Art.4 - La società, ai sensi dell'art.13 della legge 4 agosto

2006 n.248, dovrà operare esclusivamente con gli enti costi-

tuenti o partecipanti o affidanti, e non potrà svolgere pre-

stazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in

affidamento diretto né con gara, e non potrà partecipare ad

altre società o enti.

Essa ha per oggetto lo svolgimento delle attività affidatele

esclusivamente dall'Automobile Club di Bari, il tutto come

dettagliatamente specificato nell'articolo 4 dello statuto

sociale composto di ventisette articoli, contenenti le norme

relative al funzionamento della Società e che, previa lettura

da me fattane ai comparenti, si allega al presente atto sotto

la lettera "A".


Art.5) - Il capitale sociale è di euro VENTIMILA (euro 20.000,00), ed è totalmente assunto e sottoscritto in denaro dall'Automobil Club Bari che, come rappresentato, dichiara essere stato versato in data 14 maggio 2006 presso la Banca di Credito Cooperativo di Bari, Sede di Bari, come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di euro Ventimila, rilasciata in pari data da detta Banca e che, in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensandomi i comparenti dal darne lettura.

Art.6 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico che, dall'unico socio, come rappresentato, viene nominato nella persona della costituita signora Cavone Francesca, la quale accetta e dichiara che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza; i successivi organi di amministrazione saranno nominati per decisione dei soci.

Art.7 - L'Organo Amministrativo come sopra nominato resterà in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

Art.8 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilasette.

Art.9 - L'unico socio, come rappresentato, delega l'Amministratore Unico signora Cavone Francesca a curare le ulteriori pratiche occorrenti per la legale costituzione della società, nonchè a ritirare il deposito del cento per cento del capitale dal predetto Istituto bancario, rilasciandone quietanza a



alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art.1105 e 1106 c.c..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art.2352 c.c..

Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 comma 2° C.C., deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà, comunicandola tempestivamente al socio richiedente, la data di inizio della consultazione entro quindici giorni dalla richiesta, consultazione che dovrà svolgersi durante l'orario di lavoro della società ed in modo da non intralciare il normale svolgimento dell'attività.

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto al segreto professionale.

I soci, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione non inferiore al due per cento del capitale nominale secondo l'ultimo bilancio approvato, potranno eseguire, anche in misura non proporzionale alle proprie quote, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle altre norme in materia bancaria e creditizia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci è regolato dall'art.2467 C.c.

ART.8 - DOMICILIO DEI SOCI

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci; in tale domicilio sarà validamente effettuata qualsiasi comunicazione inerente al rapporto sociale. Valgono come comunicazioni al domicilio quelle effettuate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica all'uopo forniti per iscritto dal socio.

ART.9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono trasferibili, anche parzialmente, secondo le norme di legge regolanti la materia.

Il diritto di prelazione spettante agli altri soci nei trasferimenti inter vivos dovrà esercitarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. contenente tutti i patti e condizioni di vendita e le generalità complete dell'aspirante socio.

ART.10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti

soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la determinazione del numero degli amministratori in carica; la loro nomina e la loro revoca;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la loro revoca;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la decisione sull'anticipato scioglimento e la sua revoca; e su quant'altro demandato alla competenza dell'assemblea dei soci dall'art.2487, 1° comma, lettere a), b), c), comprese quelle modificative di precedenti decisioni assunte in materia;
- 7) la decisione sull'aumento gratuito e/o a pagamento del capitale sociale e quella sulla sua riduzione qualunque ne sia la causa.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi, ai sensi dell'art.2466 c.c., e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART.11 - DECISIONI DEI SOCI: METODO


I soci decidono su tutte le materie attribuite alla loro competenza dal precedente Art.10, col metodo assembleare, mediante deliberazione assunta ai sensi dell'art.2479 bis del codice civile.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine non superiore a centottanta giorni, quando la legge lo consente, per deliberare sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) del secondo comma dell'art.2479 c.c.

Del maggior termine, non superiore a centottanta giorni, si potrà usufruire nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 c.c.; in tal caso, peraltro, gli amministratori dovranno segnalare nella loro relazione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

ART.12 - ASSEMBLEA DEI SOCI



L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio di competenza dell'Automobile Club di Bari.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dal socio, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Gli amministratori e i sindaci ove nominati che non partecipino all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al presidente dell'assemblea, e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi; essi successivamente all'assemblea dovranno ricevere comunicazione dall'organo al quale appartengono delle deliberazioni assembleari assunte.

Possono intervenire all'Assemblea i soci, cui spetta il di-

ritto di voto, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione assembleare. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non è ammessa la rappresentanza in assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in mancanza, anche di quest'ultimo o dell'Amministratore Unico, il Presidente dell'assemblea è designato dagli intervenuti a maggioranza assoluta del capitale presente. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori, anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea delibera:

- sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) del precedente articolo 10, con il voto favorevole della maggioranza del capitale in essa rappresentato, ma che comunque non potrà essere inferiore ad un quarto del capitale sociale;

- sulle materie di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) del precedente art.10, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che a maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea può anche tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:



- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART.13 - AMMINISTRAZIONE

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Gli amministratori:

- a) possono essere scelti anche fra i non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle stesse condizioni previste per gli amministratori della società per azioni dall'art.2382 c.c.;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito esserne data comunicazione ai soci perchè decidano sulla nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un vice Presidente, se non vi abbia già provveduto

l'assemblea in sede di nomina.

In caso di nomina, il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio si riunisce nella sede legale o anche altrove purchè in Italia.

Il Presidente o chi ne fa le veci procede alla convocazione quando lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare, spedito con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, come telegramma, fax, posta elettronica.

Per motivi di urgenza la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, come telegramma, fax, posta elettronica.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto al Consiglio dall'interessato.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei sindaci se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E' possibile tenere le sedute del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;



- b) sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Nell'ambito della delega, possono essere attribuite la firma sociale e la rappresentanza legale.

Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto per la società per azioni dall'art.2381 c.c.

ART.15 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società con il limite di Euro Quindicimila (euro 15.000,00) per ogni singola operazione.

In ogni caso non può autonomamente acquistare o vendere immobili, contrarre mutui ed effettuare transazioni e, comunque, non può compiere tutti quegli atti per i quali la legge o il presente statuto prevede la competenza dell'assemblea.

ART.16 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, al vice presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi lo sostituisce fa fede della indisponibilità del presidente.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

ART.17 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità per ogni esercizio sociale o all'atto della nomina per la durata della carica.

L'indennità può essere stabilita in misura fissa o variabile. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se esistente.

ART.18 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto di fare eseguire a proprie spese la revisione della gestione.

ART.19 - COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 c.c., commi 2 e 3; in tali casi si applicano, anche per ciò che concerne le competenze del Collegio, le disposizioni in tema di società per azioni.

Il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati per tre esercizi sociali dall'assemblea dei soci che ne sceglie il Presidente e fissa il compenso annuale dei membri effettivi per l'intera durata della carica.

ART.20 - CONTROLLO CONTABILE

Non ricorrendo i casi in cui la legge lo riserva tassativamente ad un Revisore o ad una società di revisione, il controllo contabile sulla Società è esercitato dal Collegio sindacale i cui membri dovranno essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Quando la legge richiede per il controllo legale dei conti obbligatoriamente la nomina di un revisore contabile o di una società, iscritti nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, vi provvederà l'assemblea dei soci che ne determinerà anche la retribuzione annuale per tutta la durata della carica.

La carica dura per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Le competenze e i poteri dell'organo di controllo contabile sono quelli stabiliti dagli artt.2409 bis e 2409 ter c.c. in quanto applicabili.

I soci possono in ogni caso esercitare i diritti di controllo di cui all'art.2476 c.c..

ART.21 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI


Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità a norma di legge.

Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede sociale, insieme con le relazioni dell'organo amministrativo, nonché dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se esistenti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

ART.22 - UTILI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al cinque per cento da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto almeno



un quinto del capitale sociale.

La deliberazione dei soci che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili, o su una loro diversa, totale o parziale destinazione.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

ART.23 - RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello statuto di liquidazione;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468 c.c.;

- ai soci che non hanno consentito all'aumento di capitale da attuarsi mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo la determinazione è rimessa al collegio arbitrale di cui in appresso.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato

il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, va ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art.2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società verrà posta in liquidazione.

ART.24 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione di opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera dell'assemblea. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia può intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata A.R. al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui in appresso affinché si pronunci in merito all'esclusione.


Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applica la disposizione in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale quando a seguito della riduzione stessa il capitale si ridurrebbe al disotto del minimo stabilito dalla legge.

ART.25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze e le formalità previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento ex lege, il cui accertamento è di competenza dell'organo amministrativo, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui



spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 c.c. pertanto, i liquidatori possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze e le formalità richieste per le modificazioni del presente Statuto Sociale. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART.26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La risoluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che potranno insorgere tra la Società e i soci, e fra questi ultimi e gli amministratori, liquidatori e sindaci, in dipendenza del presente Statuto, o comunque afferenti il rapporto sociale, purché compromettibili in arbitrato è devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. Gli arbitri così nominati designeranno a maggioranza il Presidente del Collegio arbitrale presso il cui domicilio sarà fissata la sede del Collegio.


Il Collegio arbitrale opera secondo le disposizioni di cui agli artt.34, 35 e 36 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e decide entro novanta giorni dalla costituzione determinando l'ammontare delle spese dell'arbitrato che sono poste a carico della parte soccombente. Per ogni altra controversia è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del capoluogo della provincia in cui è ubicata la sede legale della Società.

La soppressione o modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART.27 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del C.C. e alle leggi vigenti in materia.

Firmato: Gianfranco Ceci; Francesca Cavone; Silvio Memeo Notaio.



00019158
00023258
0001-00009

0000803A
13/03/2007
3740800090510A



Repertorio N.ro 3097

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

Io qui sottoscritto Dottor Silvio MEMEO, Notaio in Palo del Colle, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari, CERTIFICO che la presente copia è conforme all'originale esibitomi dalla parte interessata.

Si rilascia per uso competente.

Bari, in via Aristosseno numero 21, il diciassette maggio duemila-sette.

Handwritten scribbles and arrows.



La presente copia, conforme all'originale
si compone di pagine VENTUNO
e si rilascia per uso FISCALE

Blo del Colle ventitre maggio duemilasette

Handwritten scribbles and arrows.

